



**COMUNE DI SAN MAURO
CASTELVERDE
PROVINCIA DI PALERMO**

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507)

Il Presente regolamento composto da n. 42 articoli, da un allegato A) contenente il "Piano Generale degli impianti pubblicitari" e da un Allegato B) contenente il "Piano generale degli impianti affissionistici" è stato adottato con atto deliberativo di C.C. n. 89 del 28.12.1994, pubblicato all'Albo Pretorio il 15.01.1995 per 15 gg. consecutivi, reso legittimo dal CO.RE.CO nella seduta del 26.01.1995 con dec. n.1043/881.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di & MAURO CASTELVERDE le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ARTICOLO 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

A norma dell'art. 2 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune di San Mauro Castelverde, la cui popolazione residente al 31.12.1992 è di n. 2531 abitanti, rientra nella QUINTA classe impositiva e applica le tariffe approvate dal Consiglio Comunale con atto N.7 del 25.02.1994.

ARTICOLO 4

FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1) Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni potrà essere gestito come previsto dal Part. 25 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507:

A) In forma diretta;

B) In concessione ad apposita azienda speciale ex. art. 22, comma 3, lettera e) L. 08.06.90 n. 142;

C) In concessione a ditta iscritta all'Albo dei concessionari tenuto dalla Dir. Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 507/93;

2) II Consiglio Comunale con apposita deliberazione determinerà di volta in volta, valutato l'interesse dell'ente, la forma di gestione;

3) Nel caso che venga prescelta una delle due forme di cui alla lettera B o C con la stessa deliberazione sarà approvato rispettivamente lo statuto o il capitolato d'onori. In ogni caso il servizio è unico ed inscindibile, talché qualunque sarà la forma di gestione prescelta e deliberata, essa riguarderà, comunque, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 5 TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ARTICOLO 6 FUNZIONARIO RESPONSABILE

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Il funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle Finanze ed al Coordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti" sul fronte della lotta alla evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ARTICOLO 7 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ARTICOLO 8 SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la mercé o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ARTICOLO 9 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in

base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ARTICOLO 10 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

ARTICOLO 11 PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata s'intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ARTICOLO 12 DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art. 8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio

dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal r giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale s'intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ARTICOLO 13 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a £. 1.000= per difetto se la frazione non è superiore a £. 500= o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera £.1.000.000.

ARTICOLO 14 PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione pari a £.20.000, fermo restando l'applicabilità della tassa O.S.A.P.

ARTICOLO 15 RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

ARTICOLO 16 PUBBLICITÀ ORDINARIA

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di £. 16.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di £. 1.600.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di £.16.000 per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al I° comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo TV del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico - pubblicitaria abusiva.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq. 5.50 e mq. 8.50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%.

Per quelle di superficie superiore a mq. 8.50, la maggiorazione è del 100%.

ARTICOLO 17 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie,

battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di £.16.000 per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni previste dall'ari 16 ultimo comma e penultimo comma, del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

| | |
|---|-----------|
| a) autoveicoli con portata sup. a kg. 3000 | £.144.000 |
| b) motoveicoli con portata inf. a kg. 3000 | £. 96.000 |
| e) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie | £. 48.000 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata

Per i veicoli di cui al comma quarto del presente articolo non è dovuta l'imposta per

l'indicazione del marchio della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia

apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di

esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ARTICOLO 18

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di £. 64.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di £. 6.400.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di £.4.000.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ARTICOLO 19 PUBBLICITÀ VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è di £. 16.000.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gi striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4,50 dal piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di £. 56.000.

Per pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a £.48.000.

Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

Per la effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di £. 4.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di £.12.000.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

ARTICOLO 20 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
- e) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

ARTICOLO 21 ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata

e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato.

e) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto pubblico, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'Art. 13 del D. Lgs. n. 507/93;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dalla Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ARTICOLO 22 CONTENZIOSO

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 31/12/92, n. 546, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/91, n. 413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate - ex Intendenza di Finanza - ed in seconda istanza, anche da parte del

Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministero e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n.3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministero è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg. 60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

ARTICOLO 23 RIMBORSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di gg. 90.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ARTICOLO 24 PROCEDIMENTO ESECUTIVO

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28/01/1988, N. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 25 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art.3, comma 3, del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, il Comune di San Mauro Castelverde è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq. 12 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" di mq. 36 rilevato che la popolazione residente al 31.12.1992 ammonta complessivamente a n.2531 unità.

Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati

nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "B", distinti per tipologia e riassunti in cartografia, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in relazione a quanto disposto dall'art.3, comma 3 del D.Lgs n.507/1993 ed ammontano complessivamente a mq. 36, di cui mq. 36 corrispondenti al quantitativo minimo di legge e mq. 48 per integrazione in previsione delle nuove esigenze territoriali; superficie risultante superiore rispetto a quella prevista dalla normativa indicata.

Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti triennialmente a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del R.D. 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino un capacità tecnico - economica adeguata.

Il Concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art. 16 - comma 2 - del presente regolamento, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre un canone di concessione annuale, da determinarsi triennialmente dalla Giunta Comunale e da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio affissioni e pubblicità, che sarà posto a base d'asta della sopraindicata licitazione.

Il concessionario di detti impianti provvedere alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del "pubblico servizio".

Provvedere, inoltre, alla loro relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di gg. 15 dalla scadenza del rapporto concessorio.

ARTICOLO 26 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ARTICOLO 27 MISURA DEL DIRITTO

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione di cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è di £.2.000 per i primi 10 gg. e di £.600 **per ogni periodo successivo di gg. 5 o frazione.**

Per ogni **commissione inferiore a cinquanta fogli** il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 28 PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

ARTICOLO 29 RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali, che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

ARTICOLO 30 ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai

richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ARTICOLO 31 MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle

somme versate entro gg. 90.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvedere a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei

manifesti da sostituire, provvedere a dare tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" con la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO 32 **AFFISSIONI DI URGENZA: FESTIVE E NOTTURNE**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £.50.000 per ogni commissione. Qualora il servizio sia affidato in concessione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 507/93, tale maggiorazione è attribuita in via esclusiva e per intero al concessionario a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivanti dall'obbligo di assicurare il servizio, in deroga alle prenotazioni per affissioni ordinarie ed in caso di richiesta specifica di affissione urgente, nelle ore notturne, nei giorni festivi, ove richiesto.

ARTICOLO 33 **CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO**

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 22 e 24 del presente regolamento.

CAPO IV

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ARTICOLO 34 SANZIONI TRIBUTARIE

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente,

una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 35 INTERESSI

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 36 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/11/1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da £. 200.000 a £. 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro gg. 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio hanno le facoltà, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, di procedere all'immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero alla rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di

accertamento secondo le modalità di cui all'art.15 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere rimossi e sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 37

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, il Comune

non da corso all'installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, sempre che i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31/12/1993 e da atto che sino all'approvazione del presente regolamento non sono state rilasciate autorizzazioni per la installazione di nuovi impianti pubblicitari.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R.. 26/10/1972 n, 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

In attesa della emissione del decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo conto corrente postale per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

ARTICOLO 38 DISPOSIZIONI FINALI

Con decorrenza dal 1° Gennaio 1994 non si applicano le disposizioni di cui al regolamento approvato ai sensi dell'abrogato D.P.R. 26/10/1972 n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18/3/1959, n. 132, e nell'ari. 10 della legge 5/12/1986 n. 856.

ARTICOLO 39 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 della legge 7/8/1990 n. 241, affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 40 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ARTICOLO 41
RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D. Lgs. 15/11/1993 n. 507.

ARTICOLO 42
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° Gennaio 1994.

Allegato A

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ARTICOLO 1
OGGETTO

Il presente capo disciplina nell'ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari, nonché le procedure e le

condizioni per l'ottenimento della prescritta autorizzazione comunale.

ARTICOLO 2

TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

In attuazione del disposto di cui all'art. 3 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, il Comune di San Mauro castelverde prevede a titolo puramente indicativo e non limitativo, le sotto indicate tipologie degli impianti pubblicitari:

- a) mezzi o impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- b) mezzi o impianti in margine delle strade in corrispondenza delle fermate degli autobus di linea urbana ed extraurbana;
- c) mezzi o impianti su pali posti sui marciapiedi e contenenti indicazioni direzionali;
- d) insegne di esercizio (normali o luminose, murali o bifacciali);
- e) mezzi pubblicitari reclamizzanti prodotti in vendita e/o servizi;
- f) cartelli stradali e frecce indicatrici su pali e/o a muro.

Altre tipologie di impianti, nonché le rispettive quantità saranno di volta in volta sottoposte all'approvazione della Commissione di cui all'art.15.

Entro il 30 Ottobre di ogni anno il Funzionario responsabile cui all'art. 6 del presente regolamento proporrà alla speciale Commissione di cui al successivo art. 15 il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso dell'anno successivo, nonché l'eventuale modifica e/o integrazione delle tipologie e delle quantità di cui al comma precedente.

ARTICOLO 3

CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono (insegne distintive dell'esercizio)

ovvero siano destinati a richiamare l'attenzione del pubblico, a magnificare merci, prodotti, servizi e/o volti a migliorare l'immagine del soggetto reclamizzato:

- a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:

si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:

si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, e i pannelli e simili si classificano secondo la loro collocazione in:

- a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- c) a giorno (sui tetti, pensiline, cancelli, paline).

ARTICOLO 4
CRITERI GENERALI DI SPECIFICAZIONE

I criteri di specificazione sono:

a) - COLORE -

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;

b) UBICAZIONE E CARATTERI DELLE INSEGNE E SIMILI

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame richieste di altro genere, purché motivate.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Qualora si renda necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno essere rimosse a semplice richiesta del Comune.

c) DIMENSIONI E POSIZIONI DELLE INSEGNE E SIMILI

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- 1) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt. **2,50** dal piano stradale;
- 2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale.

La collocazione delle insegne luminose all'interno dei portici, dal fondo del portico al pilastro e da pilastro a pilastro potrà avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt.2,50.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di mt. 2,50 non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

ARTICOLO 5 CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

a) secondo la funzione.

- 1) pubblicitari in genere;
- 2) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

b) secondo la collocazione.

- 1) a parete;
- 2) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- 3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

ARTICOLO 6 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali in tutti i casi avere un aspetto decoroso, nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso

espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili il comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

ARTICOLO 7 NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ

Fermo restando i diritti e le competenze dell'ANAS o della Provincia sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati.

Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente alla viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerarne confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto delle leggi di P.S., fuori dei centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq. 6 e non devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal ciglio delle strade.

Inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di mt. 200 prima dei segnali stradali e di mt. 100 dopo i segnali stessi.

Di regola, la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

ARTICOLO 8 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal piano regolatore generale.

In conseguenza, la Commissione sulla pubblicità di cui al successivo art. 15 del regolamento valuterà le proposte di nuovi impianti pubblicitari con particolare riguardo agli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali, nonché in conformità delle disposizioni contenute nei successivi art. 9 e 10.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a) edifici monumentali;
- b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- c) centro commerciale, direzionale e periferia.

ARTICOLO 9 EDIFICI MONUMENTALI

Sugli edifici monumentali è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

- a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipi dell'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e né essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;
- b) le insegne frontali a muro non sono ammesse. Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purché, oltre a trattarsi di insegna di esercizio, siano in lettere scatolari in materiali e forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento.
La loro collocazione dovrà, se possibile, e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive, quindi di motivi ornamentali e che non costituiscono componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso;
- c) con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e contro (o aderenti) il muretto di attico degli stessi potranno essere di volta in volta valutate dalla Commissione di cui sopra, ai fini di un loro accoglimento, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi;
- d) parimenti, potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani - finestra, nello spazio compreso tra le persiane e il serramento a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici, negli spazi voltati o all'interno delle arcate ad un'altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime;
- e) gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri, nelle scritte con le caratteristiche dell'edificio;
- f) non devono essere occultate le grate di ferro battuto, se esistenti;
- g) le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purché non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti. Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

ARTICOLO 10

ZONE SOGGETTE A VINCOLO E A CONTROLLO AMBIENTALE

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. E' parimenti vietata l'installazione di quadri luminosi.

A) Insegne

In queste aree le insegne di esercizio, sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

- a) le insegne frontali devono di norma essere orizzontali;
- b) le insegne frontali collocate sopra il muro il vano o i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;
- c) è vietato collocare insegne su cancellate;
- d) eventuali proposte di insegne da sistemare su balconi, terrazze o tetti potranno essere di volta in volta esaminate dalla Commissione sulla pubblicità in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonché alla idoneità di inserimento dei manufatti;
- e) le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo in lamiera dipinta, devono essere a lettere staccate e sagomate, mentre le insegne luminose devono essere a filo neon o scatolari a luce schermata, ma con lettere staccate e sagomate;
- f) le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purché non sporgano dalla superficie del muro;
- g) per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui all'art. 9 del regolamento;
- h) le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio. Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate alla vista.

Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, di regola non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

B) Mostre e quadri luminosi

La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli, cornici) non deve essere alterata né chiudendo arcate o vani di ingresso, né coprendo o chiudendo le finestre o grate, né adeguandola allo stile delle vetrine.

Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, marmo o altro materiale che coprano o alterino le strutture architettoniche preesistenti.

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. E' parimenti vietata l'installazione di quadri luminosi.

C) Tende pubblicitarie

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm. 30 dall'interno del filo dei marciapiedi.

Devono essere inoltre manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare il carattere degli edifici.

ARTICOLO 11

CENTRO COMMERCIALE DIREZIONALE E PERIFERIA

In tali aree non possono essere collocate insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie di ogni tipo.

L'inserimento di detti mezzi deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.

In linea di carattere generale va evitata la collocazione di insegne e cartelli su terrazzi e cancellate, mentre nei viali alberati e nei giardini i cartelli pubblicitari isolati vanno di norma distanziati di almeno mt. 20 l'uno dall'altro.

ARTICOLO 12

AUTORIZZAZIONI

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte del Sindaco.

Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal funzionario responsabile del pubblico servizio.

In ogni caso, per la esposizione di pubblicità a mezzo striscioni l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere del Comando dei Vigili Urbani.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a) esposizione di targhe professionali di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni dei caseggiati;
- b) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
- c) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
- d) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

Alla pubblicità "effettuata" nell'ambito delle "Ferrovie dello Stato" si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra

autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

ARTICOLO 13 DOCUMENTAZIONE

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda costruttrice.

Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, la Commissione di cui all'articolo seguente ha facoltà di richiedere che il progetto sia corredato delle opportune garanzie di ordine tecnico.

b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;

c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

ARTICOLO 14 RIMBORSO DI SPESE

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di £.50.000, così determinato:

| | |
|---|-----------|
| a) Diritti di istruttoria compresi i sopralluoghi | £.40.000. |
| b) Rimborso stampati | £.10.000 |
| Totale | £.50.000 |

L'ammontare di detto fondo potrà essere variato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 15
COMMISSIONE SULLA PUBBLICITÀ

Il rilascio della autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi di qualunque specie è subordinato al parere della Commissione sulla pubblicità.

Tale commissione è così composta:

- a) Capo Ripartizione Settore Tecnico - Presidente;
- b) Capo Ripartizione Servizi Finanziari - Vice presidente;
- c) Capo Ripartizione Ufficio Urbanistica o un suo delegato - Componente;
- d) Comandante del corpo dei Vigili Urbani o un suo delegato - Componente;
- e) Un rappresentante designato dai Commercianti - Componente;
- f) Funzionario responsabile del ricevimento e dell'istruzione delle pratiche, avente funzione di segretario della Commissione nonché di responsabile del procedimento.

La Commissione esamina le domande sulla base degli atti in suo possesso e adotta i propri orientamenti in merito a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte da un impiegato dell'Ufficio Tributi che redigerà apposito verbale delle singole sedute dalla quale dovranno risultare, tra l'altro, le pratiche esaminate e le relative decisioni adottate.

Per l'esame delle pratiche più importanti, la Commissione potrà invitare per pareri tecnici, informative o altro, rappresentanti di altri enti, uffici pubblici o comunque persone particolarmente competenti in relazione alle materie in esame.

Le richieste di autorizzazioni concernenti la posa in opera di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo ai sensi della legge 29/6/1939 n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno sottoposte anche al parere vincolante della Commissione Edilizia.

ARTICOLO 16
TERMINI PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di gg. 60 dalla presentazione della domanda.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame della Commissione in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti i

richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

ARTICOLO 17

ARCHIVIAZIONE DELLE ISTANZE

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnategli dalla Commissione, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati alla istanza.

ARTICOLO 18

POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITÀ

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 20 del regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare i mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

ARTICOLO 19

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti. Conseguentemente, che il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle

sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

ARTICOLO 20

ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre gg. 15 dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all' art. 20 del regolamento.

ARTICOLO 21

NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare della autorizzazione.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria

Allegato B

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI

RELAZIONE TECNICA

A) Premessa

L'art. 3 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, prevede che ogni Comune adotti un preciso piano degli impianti da destinarsi al servizio delle pubbliche affissioni.

Detto piano costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento

comunale da approvarsi, qualificandosi come uno degli aspetti più appariscenti dell'arredo urbano di una città.

L'obiettivo del piano in discussione è quello di distribuire l'insieme di tali impianti uniformemente sul territorio comunale tenendo presente, nel contempo, tutte le esigenze e le necessità del fenomeno pubblicitario, di quelle della comunicazione istituzionale e sociale, nonché dell'impatto ambientale nella concreta sistemazione di detti impianti.

Inoltre, con il suddetto piano deve essere attuato anche quanto previsto dalla vigente normativa in materia di spazi affissionistici da destinare a "soggetti privati", comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.

Parimenti, in linea con le recenti tendenze di concezione del c.d. "arredo urbano", deve provvedersi anche alla concreta definizione delle tipologie di impianti che dovranno essere utilizzate per il riassetto del parco esistente.

B) Caratteristiche tecniche degli impianti

L'affissione dei manifesti deve rispettare esigenze che la caratterizzano e la qualificano quali la dimensione dei manifesti che si intendono esporre e la loro finalità che può essere pubblicitaria, istituzionale, informativa, funeraria o sociale.

Conseguentemente, nasce la necessità di differenziare la tipologia degli impianti in relazione alle varie esigenze sociali, differenziandone i tipi e le dimensioni.

Per tale ragione, si indica di seguito la "tipologia" degli impianti da ritenersi necessari per il soddisfacimento delle sopraindicate esigenze:

- 1) Stendardi mono e bifacciali -(f.to cm. 100x140 - 140x200 - 200x140). Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato o alluminio con eventuali elementi di completamento quali cestini portarifiuti o una fioriera in cemento preconfezionato in basso.

In particolare, gli impianti destinati alla informativa istituzionale o sociale dovranno essere di colore blu e bianco, mentre quelli destinati alla esposizione di pubblicità commerciale dovranno essere di colore senape e nero.

Gli impianti destinati agli "avvisi funebri" dovranno avere colore bianco e nere.

- 2) Tabelle murali

Tali impianti di formato cm. 70x100, 100x140, 140x200 dovranno essere costruiti in lamiera zincata con bordi costituiti da profilati metallici (in ferro o alluminio preverniciato) ed avranno caratteristiche e colori identici agli stendardi.

- 3) Trespoli

Trattasi di impianto a pianta triangolare composta da 3 tabelle di dimensioni di cm. 140x200.

Per linea e colore dovranno essere analoghi ai modelli precedenti e dovranno essere installati in "spazi aperti" e di passaggio.

L'impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente per pubblicità commerciale e dovrà essere realizzato con lastre prestampate in plexiglas o in metallo.

Ove possibile, l'impianto potrà avere a complemento panchine da porsi sotto alcune facce del trespolo.

4) Posters

Trattasi di impianto di dimensione di cm. 600x300 destinato esclusivamente alla esposizione di pubblicità realizzata mediante pluricomposizione di fogli. L'impianto dovrà essere costituito da una tabella "a fondo metallico", essere sostenuto su tre pilastrini metallici realizzati con profilati a doppio "T" e dovrà essere racchiuso con una cornice in legno, alluminio o vetroresina alta cm. 20 e colorata in verde.

5) Impianti per affissione dirette

Pur rilevando l'esistenza attuale di un congruo numero di "impianti affissionistici", superiori al quantitativo minimo imposto dalla normativa vigente, il Comune può consentire di volta in volta effettuazione delle "affissioni dirette" in relazione al disposto di cui all'art. 3 del citato D. Lgs. n.507/1993.

Gli impianti autorizzati e/o assentiti dovranno essere attribuiti triennialmente ai "soggetti privati" che ne facciano richiesta, comunque diversi dal "concessionario del pubblico servizio, mediante affidamento concessorio con gara pubblica e con il pagamento di un "canone di concessione" in relazione al minor introito tributario.

C) Dislocazione degli impianti

L'ubicazione degli impianti è stata riportata nell'allegato elenco, riassunto in cartografia e per tipologia di riferimento.

PIANO GENERALE DELLE AFFISSIONI

INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI E DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI DEGLI IMPIANTI DA DESTINARE ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Affissioni istituzionali:

trattasi di manifesti di interesse generale e/o obbligatori per legge.

Tipologia - Tabelle murali formato 70x100 - 100x140

Quantità - numero dei fogli = mq. 12 x N. Abit. 2531 pari a mq.36 =
(quantitativo minimo)

Integrazione e incremento futuro mq. 12
Sommano in totale mq. 48 =
(quantitativo massimo)

2) Affissioni ordinarie o commerciali:

trattasi di manifesti aventi contenuto economico o commerciale reclamizzanti merci, prodotti e/o servizi offerti nell'esercizio di attività commerciali e/o comunque idonee a produrre reddito.

Tipologia: tabelle murali e standardi murali o bifacciali = formato 100x140 oppure 140x200.

Quantità: Mq. 200 pari a quella massima prevista per i manifesti istituzionali di cui il 50% in più al precedente punto 1.

3) Impianti da concedere a terzi per affissioni dirette (art 12 comma 3)

n Comune si riserva la facoltà di autorizzare - previo parere favorevole della Commissione di cui all'art. 15 dell'allegato a) - l'effettuazione di affissioni dirette, in relazione alle richieste pervenute, nelle posizioni che verranno ritenute idonee.